


Utilizzo di ANPR "dal proprio domicilio": visure e autocertificazioni

Approfondimento sulla nuova sezione “Cittadini” del portale ufficiale del progetto Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)

Da qualche settimana sul portale ufficiale del progetto Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) è stata introdotta una nuova sezione. A fianco di quelle dedicate a “Ministero dell’Interno - Prefetture UTG” e “Comuni” è stata aggiunta la sezione “Cittadini”.

Accedendo alla home page di ANPR si trova oggi questa schermata:



Si potrà poi accedere alla nuova funzionalità attraverso uno degli strumenti di identità digitali previsti, e cioè:

- SPID, rilasciato da uno dei gestori dell'identità digitale;
- Carta d'Identità Elettronica, per mezzo dei necessari strumenti software e hardware;
- Carta Nazionale dei Servizi, quale ad esempio una Tessera Sanitaria a ciò abilitata.

1. I dati disponibili per la visura

Il cittadino, che dovrà risiedere in uno dei comuni già subentrati nell'Anagrafe nazionale (qui la pagina dedicata allo stato della migrazione), accederà quindi ai propri dati presenti nell'archivio, ed in particolare a:

- Generalità: data e luogo di nascita, sesso, codice identificativo comunale e ANPR e, se presente, gli estremi dell'atto di nascita;
- Stato civile;
- Cittadinanza;

3. – Le autocertificazioni

Il sistema consente al cittadino di produrre e stampare delle dichiarazioni sostitutive di certificazione relative ai dati anagrafici sopra riportati, da utilizzare secondo quanto previsto dall'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In particolare, è possibile produrre autocertificazioni, anche cumulative di due o più dei seguenti dati, relative a:

- nascita;
- stato civile;
- cittadinanza;
- famiglia anagrafica;
- residenza;
- esistenza in vita.

Va segnalato che l'autocertificazione presenta qualche problema di “*mancato aggiornamento*”:

- viene richiamato, nella dicitura sulla privacy, l'art. 13 del “Codice della privacy” (D.Lgs. n. 196/2003), abrogato anch'esso dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Il riferimento dovrebbe essere riferito al Regolamento EU n. 679/2016, ed in particolare all'art. 13 del GDPR;
- le diciture relative alla sottoscrizione, oltre a non citare le modalità di trasmissione telematiche (“*Posta o fax*”), non sono coerenti con la natura di autocertificazione del modello, per tali dichiarazioni sostitutive è sufficiente la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ma riguardano piuttosto le istanze e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (art. 38, comma 3 del citato Testo Unico della Documentazione Amministrativa).

Tali problematiche, facilmente risolvibili, non inficiano il positivo tentativo di attuare un “punto unico di autocertificazione nazionale”, in attesa che si possa risolvere la problematica che rende al momento impossibile un “punto unico di certificazione nazionale” collegato ad ANPR (cioè la necessità che i certificati anagrafici vengano firmati dal Sindaco o suoi delegati)